

51)

- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CIVILE -

Numero 16803 di raccolta Numero 37834 di repertorio

Repubblica Italiana

L'anno 1979 millenovecentosettantanove, questo giorno di giovedì 25 venticinque ottobre in Desio, nella casa natale di Pio XI posta in via Pio XI n. 4/a. Avanti a me Dottor Guido Solaro, Notaio residente in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza di testimoni perchè le parti comparenti come infra, nelle condizioni tutte di legge, dichiarano di rinunciarvi d'accordo con me Notaio.

Sono personalmente presenti

O M I S S I S

...QUINTI...
i sunnominati signori comparenti dichiarano di costituire, come effettivamente con il presente atto costituiscono, una associazione civile con sede in Desio, attualmente in via Pio XI n. 4/a, con la denominazione "Circolo Culturale PRO-DESIO". L'associazione è regolata dallo statuto che, steso su tre fogli come il presente dei quali occupa sette facciate e parte della ottava, viene, previa con-

Reg. a' Desio
il 13-11-1979
N. 3736 mod. 1°
con L. 40.000
IL PROCURATORE
f.to: /



trofirma delle parti e di me notaio, allegato, al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, dichiarando le parti di averlo in precedenza letto e quindi completamente conoscerlo.

Gli scopi dell'associazione ed ogni altro patto risultano dallo statuto allegato.

O M I S S I S

ALLEGATO A DEL NUMERO 16803/37834 di repertorio

- S T A T U T O -

Art. 1 - E' costituito il Circolo Culturale "PRO DESIO" con sede sociale e legale in Desio.

Art. 2 - Finalità del Circolo sono:

la riscoperta, la valorizzazione e la difesa delle tradizioni della città di Desio e del territorio, su cui è inserita;

- stimolare, favorire, accrescere la partecipazione attiva della cittadinanza a manifestazioni artistiche o culturali in genere;

- promuovere tutte quelle iniziative che abbiano relazione con gli scopi suesposti (dibattiti, mostre, spettacoli, incontri ecc.).

Art. 3 - Le finalità dell'art. 2 si dovranno perseguire nell'interesse della cittadinanza di Desio.

Art. 4 - Il Circolo non ha finalità di lucro ed il suo patrimonio è costituito dalle quote sociali, da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da donazioni.

SOCI

Art. 5 - L'ammissione al Circolo avviene previa accettazione delle domande da parte del Consiglio Direttivo e del versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 - Si decade dal titolo di socio per decesso, per morosità superiore all'anno, per dimissioni, per espulsione decretata dal Consiglio Direttivo qualora il comportamento del socio contrasti con le finalità del Circolo o sia di danno al Circolo stesso.

Art. 7 - E' facoltà del Consiglio Direttivo attribuire la qualifica di socio d'onore a personalità

(+)

ed a persone che abbiano contribuito con particolare generosità al finanziamento del Circolo.

del mondo della cultura e dell'arte. ⁽⁺⁾ Il numero dei soci d'onore non potrà essere superiore al 5% degli iscritti e comunque non superiore a venti.

Il socio d'onore non è tenuto a versare la quota annuale pur avendo gli stessi diritti e doveri del socio effettivo.

ORGANI COSTITUTIVI

Art. 8 - Sono organi esecutivi ed amministrativi del Circolo:

- 1°) l'assemblea dei soci;
- 2°) Il Consiglio direttivo;
- 3°) il collegio dei revisori dei conti; *
- 4°) il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, ogni volta che lo riterrà opportuno o ne verrà fatta richiesta da almeno $\frac{1}{5}$ dei soci. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto alla convocazione dell'assemblea entro venti giorni dal ricevimento della richiesta,

Art. 10 - La convocazione avverrà mediante avviso scritto da farsi pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata e contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di estrema urgenza il preavviso può ridursi a giorni tre.

Art. 11 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando saranno presenti, fisicamente o per delega, la metà più uno dei soci.

Qualora non si raggiunga il numero legale, l'assemblea è automaticamente convocata in seconda convocazione un'ora dopo. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Hanno diritto di intervenire tutti i soci in

regola con il pagamento delle quote.

Art. 12 - La delega può essere data solo ad un socio.

Ogni socio non può presentare più di una delega.

In caso di votazione segreta la delega non è valida.

Art. 13 - L'assemblea nomina nel suo contesto un pre-

sidente - che non può essere un membro del Consi-

glio direttivo.

Compito del presidente è controllare l'identità dei

presenti e la validità delle deleghe, curare l'ordi-

ne dei lavori e che gli interventi avvengano in mo-

do corretto.

E' facoltà del presidente stabilire la durata degli

interventi e la loro successione, far allontanare

dalla assemblea eventuali disturbatori.

Il presidente nomina un segretario che avrà cura di

redigere apposito verbale scritto dei lavori che al

termine dovrà essere sottoscritto da entrambi.

In caso di votazione segreta il presidente nominerà

due scrutatori tra i presenti votanti.

Art. 14 - Le delibere dell'assemblea avvengono a vo-

to palese ed a maggioranza semplice dei presenti,

salvo quanto disposto dall'art. 24.

E' d'obbligo il voto segreto quando ha per oggetto

persone o quando l'assemblea a maggioranza dei pre-

senti lo richieda.

Art. 15 - Spetta all'assemblea nominare il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri, approvare il bilancio consuntivo, quello di previsione, suggerire indirizzi generali dell'attività del Circolo proponendo iniziative, ^{nonché} deliberare su quanto verrà ad essa sottoposto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è composto da ^{nove} ~~sette~~ ^{sei} ~~tre~~ membri di cui ~~quattro~~ eletti dall'assemblea e ~~tre~~ dal Consiglio di amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata "PRO DESIO - società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Desio.

REsta in carica due anni ed è rieleggibile.

Qualora un membro del Consiglio decada prima del termine del mandato subentra ad esso il primo dei non eletti nell'ultima votazione e dura in carica quanto tutto il restante consiglio.

Qualora questo non possa attuarsi, il Consiglio stesso procede alla sostituzione per cooptazione, salvo approvazione dell'assemblea alla prima successiva convocazione.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente, un segretario,

un tesoriere.

Può costituire commissioni di lavoro o di studio tra i soci per meglio espletare le varie attività.

Il numero dei membri di tali commissioni e la loro durata dovrà essere specificata ogni volta.

La durata non potrà comunque essere superiore a quella del Consiglio direttivo in carica.

Art. 18 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione per realizzare le finalità del Circolo. Il Consiglio è responsabile delle obbligazioni che assume.

Art. 19 - Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione è valida quando saranno presenti almeno ^{cinque} ~~quattro~~ membri.

Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti e dovranno sempre essere registrate in apposito verbale. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua mancanza del vice-presidente.

Art. 20 - Il Consiglio alla chiusura di ogni esercizio finanziario dovrà predisporre e portare all'esame dell'assemblea, entro sessanta giorni dalla chiusura, il bilancio consuntivo ed il preventivo per il successivo esercizio accompagnandoli da opportu-

na relazione giustificativa.

Dovrà altresì dare indicazione di previsione sull'indirizzo delle attività culturali da attuarsi.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

REVISORI DEI CONTI

Art. 21 - Il collegio dei revisori dei conti, eletto dalla assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Deve svolgere i compiti previsti dall'art. 2403 c.c. riservati ai sindaci delle società.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 - Il collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti dall'assemblea e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

Per l'eventuale surruga di uno dei membri si procede come per il Consiglio direttivo. I membri del Collegio sono rieleggibili.

Art. 23 - Spetta al Collegio dei probiviri deliberare "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su tutte le controversie tra i soci o tra i soci e gli organi statutari.

Tutti i soci individualmente o collegialmente posso-

9)

no sottoporre al Collegio dei Probiviri casi in cui si possa ravvisare la necessità di un suo intervento. Tutte le deliberazioni del Collegio dei probiviri devono essere notificate al Consiglio direttivo.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 24 - Le modifiche del presente statuto sono demandate all'assemblea dei soci.

L'approvazione delle modifiche deve avvenire da parte dell'assemblea straordinaria convocata con le modalità dell'art. 11;

L'assemblea sarà valida solo se presenti o delegati la metà più uno dei soci.

Le delibere dovranno avvenire sempre a voto palese ed a maggioranza dei due terzi dei presenti o della metà più uno dei soci.

SCIoglimento

Art. 25 - Lo scioglimento del Circolo e la sua messa in liquidazione è deliberata da un'assemblea avente gli stessi requisiti di quella dell'articolo 24. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine all'eventuale residuo del patrimonio che dovrà essere devoluto a enti o culturali o caritativi o morali operanti in Desio.